

Si dà atto che la Giunta Comunale è stata convocata in videoconferenza. Sono presenti in sede il Sindaco, il Vice Sindaco Pallotti, l'Assessore Rizzo, l'Assessore Zoia ed il Segretario Comunale. In collegamento l'Assessore Fasolo.

Oggetto: Emergenza epidemiologica covid - 19. Misure organizzative relative alla fase 2.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione G.C. n. 16 del 13 marzo 2020, avente ad oggetto: "Emergenza epidemiologica COVID-19 - Individuazione attività indifferibili da rendere in presenza e misure organizzative per assicurare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in forma agile.";

Preso atto del documento di valutazione del rischio e misure per il contenimento del covid-19 e procedure di sicurezza anticontagio, redatto dal R.S.S, in collaborazione con il medico competente;

Vista la direttiva n. 3/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, nella quale, con riferimento alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nella fase 2, si chiarisce quanto segue:

Le misure finora adottate rispetto all'intero territorio nazionale per il contenimento della situazione epidemiologica non hanno previsto la sospensione dell'erogazione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, pur essendo finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e ad evitare il loro spostamento. Anche nel citato DPCM 26 aprile 2020 l'attività svolta dalla amministrazione pubblica continua ad essere inserita nell'allegato 3 ossia tra le attività non sospese, fermo restando il richiamo al predetto articolo 87 che, come detto, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell'articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione. In quest'ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l'attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative. Alla luce delle misure necessarie ad assicurare la ripresa, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti ai sensi dell'articolo 1035 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati. Resta fermo che le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere svolte sia nella sede di lavoro – anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell'ufficio – sia con modalità agile. Nella fase attuale, le amministrazioni dovranno valutare, in particolare, se le nuove o maggiori attività possano continuare a essere svolte con le modalità organizzative finora messe in campo ovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività.

Visto l'art. 263, comma 1, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19":

Art. 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Segreteria e affari generali, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di includere tra i servizi indifferibili da rendere in presenza, individuati con precedente deliberazione G.C. n. 16 del 13 marzo 2020, e successiva integrazione di cui alla deliberazione G.C. n. 29 del 7 maggio 2020, il seguente:
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, e dei sotto-servizi di competenza comunale;
 - Esecuzione opere pubbliche;
- 2) Di confermare la prosecuzione dello svolgimento delle prestazioni lavorative del personale dipendente in forma agile, per tutto il periodo dell'emergenza covid-19, adeguando il contingente del personale in servizio in presenza, in relazione alle esigenze in premesse citate, in modo da assicurare, di norma, che lo stesso sia comunque pari ad almeno il 50% del personale complessivo di ciascun servizio e procedendo allo smaltimento delle ferie, specie quelle del 2019.
- 3) Di dare atto che i dipendenti che prestano servizio in presenza dovranno attenersi alle misure di sicurezza ed osservare le prescrizioni contenute nel documento di valutazione del rischio e misure per il contenimento del covid-19 e procedure di sicurezza anticontagio, in premessa citata e di demandare a ciascun responsabile di servizio l'organizzazione dei turni di lavoro in presenza ed in lavoro agile, affinché il numero massimo complessivo del personale fisicamente presente in contemporanea in servizio sia tale da garantire il rispetto delle prescrizioni medesime.
- 4) Di stabilire che l'accesso dell'utenza agli uffici comunali debba avvenire in forma contingentata e comunque su appuntamento.

- 5) Di stabilire che sia assicurata, nelle sedi comunali, l'igienizzazione giornaliera delle superfici e dei punti di contatto comuni, fermo restando l'invito a ciascun dipendente di provvedere individualmente all'igienizzazione della propria postazione di lavoro e degli oggetti di uso comune del proprio ufficio.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PZ/tm

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
ROMANO dott. Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. Carmelo PUGLIESE
